



Provincia di Forlì-Cesena
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Fascicolo n. 2014/09.09.03/000027

DETERMINAZIONE N. 2639 del 28/09/2015

Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Savignano sul Rubicone (FC) – Via Rubicone Destra, 1700. Autorizzazione unica** alla gestione di un impianto di recupero rifiuti.

SCADENZA: 31 agosto 2025

LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROCEDIMENTI UNICI

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Premesso che:

- in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. 205/10;
- il Decreto sopra richiamato mantiene in capo alle Regioni le competenze inerenti il rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti disciplinate, tra l'altro, all'art. 208;
- la Regione Emilia-Romagna con propria Legge n. 5 del 1 giugno 2006, al capo II, conferma le funzioni ambientali conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riconoscendo pertanto nella Provincia l'Ente deputato al rilascio delle autorizzazioni ad attività di smaltimento e recupero rifiuti;

Evidenziato che con Deliberazione di G.P. n. 219/84735 del 04.06.2013, la ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone – Via Rubicone Destra n. 1700, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;

Evidenziato altresì che la ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** è in possesso per il medesimo impianto dell'iscrizione n. 507 del 22.02.2013, prot. n. 34138/13 e variazione del 25.06.2013, prot. n. 97888/13, al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 14.10.2014, acquisita al prot. n. 96122/14 e al prot. n. 96130/14, con cui la ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** chiede all'Ufficio Impianti della Provincia di Forlì-Cesena la **modifica** della suddetta D.G.P. n. 219/84735 del 04.06.2013, al fine di:

- unificare la gestione dell'impianto esclusivamente in autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ricomprendendo inoltre l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura di competenza comunale;
- modificare/integrare l'autorizzazione alla gestione rifiuti, come di seguito sinteticamente riportato:
 - inserimento dell'operazione di recupero R12 su diversi codici CER;
 - rinuncia all'operazione di smaltimento D14 per il codice CER 040109;
 - rinuncia all'operazione di recupero R4 per tutti i CER precedentemente autorizzati;
 - rinuncia a tutti i codici CER attualmente autorizzati con estensione “...99” e a quei rifiuti che per caratteristiche o storicità non rientrano nell'attività caratteristica dell'impianto;
 - spostamento della pressa imballatrice dal capannone a fianco della zona uffici (denominato “area 1-A” nella planimetria allegata alla suddetta domanda) all'interno del nuovo capannone (denominato “area 1-B” nella medesima planimetria);

Dato atto che le modifiche richieste non implicano alcun aumento complessivo dei rifiuti gestiti e autorizzati nel sito in oggetto e in particolare non implicano modifiche nei quantitativi di rifiuti complessivamente avviati alle operazioni di recupero da R1 a R9 assoggettati a screening favorevolmente conclusosi con Delibera di G.R. n. 1074 del 30.07.2012 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota del 16.10.2014, prot. n. 97075/14;

Vista l'istruttoria della Conferenza Provinciale nella seduta del 27.11.2014 e la successiva richiesta di

integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota del 05.12.2014, prot. n. 111091/14;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** in data 19.01.2015 con nota prot. n. 4443/15 e con nota prot. n. 4444/15;

Considerato che la Conferenza Provinciale nella seduta del 26.02.2015, alla luce dell'istruttoria svolta, ha ritenuto che la documentazione integrativa presentata non fosse completa di quanto richiesto e ha condiviso la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza di modifica, comunicati alla ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** ai sensi art. 10 bis della L. 241/90 con nota del 07.04.2015, prot. n. 33462/15;

Vista la documentazione acquisita al prot. prov.le con i n. 37374/15, n. 37375/15 e n. 37376/15 del 17.04.2015, nonché la documentazione cartacea pervenuta in data 22.04.2015, prot. n. 38511/15, inviata dalla ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** al fine di superare i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica evidenziati nella seduta della Conferenza del 26.02.2015;

Dato atto che con la suddetta documentazione acquisita al prot. n. 37374/15 la ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** chiede inoltre quanto segue:

- inserire nell'autorizzazione in oggetto anche la gestione del codice CER 160213*, in quanto costituito dalla stessa tipologia di rifiuto classificato con CER 200135* ma non assimilato ai rifiuti urbani, senza modificare i quantitativi istantanei e annui complessivamente già autorizzati;
- effettuare l'operazione R12 sui codici CER 150102 e 200139 oggetto di sola messa in riserva R13 nella precedente documentazione;

Dato atto che la Conferenza Provinciale nella seduta del 21.05.2015, ritenendo che la documentazione presentata avesse superato i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi art. 10 bis della L. 241/90, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento, di prima pioggia di competenza comunale, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto e nei relativi allegati;

Dato atto altresì che la Conferenza nella medesima seduta ha concordato, in particolare:

- di chiedere alla ditta in oggetto di ripresentare la Tabella relativa ai codici CER e alle operazioni di recupero/smaltimento, al fine di acquisirne una versione che consenta il calcolo della garanzia finanziaria;
- che, rispetto a quanto valutato con Delibera di G.R. n. 1074 del 30.07.2012, le modifiche richieste nel presente procedimento istruttorio non abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da richiedere una ulteriore procedura di screening;
- che verrà rilasciata una nuova Autorizzazione Unica con validità pari a 10 anni;
- che l'iscrizione n. 507 del 22.02.2013, prot. n. 34138/13 e variazione del 25.06.2013, prot. n. 97888/13, al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 relativa all'impianto in oggetto verrà revocata e perderà efficacia dal momento dell'accettazione della garanzia finanziaria aggiornata, richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto altresì che con nota pervenuta in data 03.06.2015, prot. n. 51568/15, la ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** ha trasmesso la revisione della Tabella relativa ai codici CER e alle relative operazioni di recupero/smaltimento richiesta dalla suddetta Conferenza di Servizi;

Visto il Rapporto istruttorio elaborato dall'Ufficio Emissioni in atmosfera – Reti energia della Provincia di Forlì-Cesena datato 13.07.2015, depositato agli atti dell'Ufficio Impianti;

Acquisita in data 08.09.2015, prot. prov.le n. 78332/15, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura prot. com.le n. 19478 del 07.09.2015, rilasciata dal Comune di Savignano sul Rubicone;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione pervenuta in data 19.01.2015, prot. n. 4444/15

- 1) “Procedura di controllo radiometrico dei RAEE e mat. ferrosi in ingresso/uscita”, Rev. 2.0, datata 12.01.2015, a firma del legale rappresentante della ditta in oggetto e del Dr. G. Galassi
- 2) “Valutazione di impatto acustico”, datata 11.12.2014, a firma del TCA Dr. M. Valeri

Documentazione pervenuta in data 17.04.2015, prot. n. 37374/15

- 3) “Manuale Operativo Gestione Rifiuti Integrata ai sensi del D.Lgs. 152/2006”, Rev. 05 del 16.04.2015, a firma del legale rappresentante della ditta in oggetto e relativa “Procedura di gestione dei codici a specchio”, Rev. 02 del 18.02.2015

Documentazione pervenuta in data 17.04.2015, prot. n. 37375/15

- 4) planimetria denominata “Tavola U – Area 1-A”, in scala 1:100
- 5) planimetria denominata “Deposito RAEE Area 5”, in scala 1:50

Documentazione pervenuta in data 17.04.2015, prot. n. 37376/15

- 6) “Relazione tecnica – sistema tecnologico trattamento acque reflue”, redatta da Edil Impianti S.r.l.

Documentazione pervenuta in data 22.04.2015, prot. n. 38511/15

- 7) planimetria denominata “Tavola unica – Elaborato planimetrico”, in scala 1:500, a firma del legale rappresentante della ditta in oggetto e del geom. A. Tosi
- 8) planimetria denominata “Tavola unica – Autorizzazione allo scarico”, in scala 1:500, a firma del legale rappresentante della ditta in oggetto e del geom. A. Tosi
- 9) planimetria denominata “Tavola unica – Layout attività nuovo stabilimento”, in scala 1:100, a firma del legale rappresentante della ditta in oggetto e del geom. A. Tosi

Dato atto che la compatibilità dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti e con il P.P.G.R. della Provincia di Forlì-Cesena è stata verificata nell'ambito del procedimento di screening come risulta dal punto 4, con particolare riferimento al punto 4.20, della suddetta D.G.R. n. 1074 del 30.07.2012, e che comunque il procedimento in oggetto comporta esclusivamente modifiche di tipo gestionale e amministrativo;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle modifiche apportate, nonché per motivi di semplificazione e di razionalizzazione degli atti amministrativi, revocare la D.G.P. n. 219/84735 del 04.06.2013, mantenendone in vigore le prescrizioni non modificate dal presente atto, l'iscrizione n. 507 del 22.02.2013, prot. n. 34138/13 e successiva variazione del 25.06.2013, prot. n. 97888/13, l'autorizzazione n. 45 del 01.02.2013, prot. n. 11874/13 e procedere al contestuale rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, che tenga conto delle modifiche gestionali proposte dalla ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** e valutate positivamente con prescrizioni dalla Conferenza Provinciale nella seduta del 21.05.2015;

Acquisito in data 25.05.2015, prot. n. 49375/15, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.**;

Considerato che dalla consultazione dell'Elenco di White List pubblicato presso il sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata dall'Ufficio Impianti in data 08.09.2015, risulta che la ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** è iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, alla Sezione II “*Trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi*”, a far data dal 10.06.2015 fino al 08.06.2016;

Vista la D.G.R. n. 4893 del 27.09.1994 e s.m.i. che determina le spese di istruttoria per il rilascio di

autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Evidenziato altresì che alla luce delle modifiche in esame si rende necessario aggiornare l'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. 1991/03;

Considerato che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, quanto segue:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per le operazioni di stoccaggio D15-R13 l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €) per rifiuti non pericolosi, e per 250,00 €/t (con un importo minimo pari a 30.000,00 €) per i rifiuti pericolosi;
- per le operazioni di recupero R3-R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 presso l'impianto sarà pari a 1.000 t, che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi sottoposti a deposito preliminare D15 presso l'impianto sarà pari a 2,5 t e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato alle operazioni di recupero R12 e R3 sarà complessivamente pari a 76.060 t/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a € **1.082.720,00**, corrispondente alla somma delle seguenti voci:

- 1.000 t x 140,00 €/t = € **140.000,00** (per le operazioni **R13** e **D15** sui rifiuti **non pericolosi**);
- 2,5 t x 250,00 €/t = € 625,00 da adeguarsi al minimo previsto pari a **30.000 €** (per le operazioni **R13** e **D15** sui rifiuti **pericolosi**);
- 76.060 t x 12,00 €/t = € **912.720,00** (per le operazioni **R3-R12** sui rifiuti **non pericolosi**);

Evidenziato inoltre che con nota pervenuta in data 03.06.2015, prot. n. 51568/15, la ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** ha trasmesso apposita certificazione da cui risulta che il sistema di gestione istituito dalla medesima ditta, per le attività esercitate presso l'impianto in oggetto, risulta conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (Certificato n. 9191.ISLC, rilasciato da IMQ S.p.A. in data 30.01.2015, valido fino al 30.01.2018);

Dato atto che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “*2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*”;

Dato atto pertanto che l'importo della garanzia finanziaria, conformemente alla L. 1/11 sopraccitata, deve essere ridotto del 40% e, pertanto, è pari a:

- 1.082.720,00 x 0,6 = **649.632,00 €**;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., parte quinta;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 “Riforma del sistema regionale e locale” e s.m.i.;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;

Dato atto che la Segretaria della Provincia dott.ssa Francesca Bagnato ha rinviato il Riferimento al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e che con mail del 25.09.2015 ha richiamato anche per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la nota del 16.09.2015, prot. 80536/15, nella quale ha chiarito che *"è il dirigente l'organo competente al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale riguardante impianti di smaltimento e recupero rifiuti"*, in quanto trattasi di atti a carattere gestionale;

Visto l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Forlì-Cesena e l'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale n. 220 del 28.01.2014, prot. n. 9332/14, di affidamento della Posizione Organizzativa “Procedimenti Unici” presso il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

Richiamato altresì l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, prot. n. 1094/9 del 12.01.2015 avente ad oggetto *“Bilancio di Previsione 2015 – Esercizio provvisorio. Assegnazione risorse e obiettivi ai Dirigenti. Autorizzazione e limitazioni all'assunzione di impegni di spesa”*, con il quale sono state assegnate per l'esercizio 2015, nelle more dell'approvazione del bilancio, risorse e obiettivi ai dirigenti;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.**, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone – Via Rubicone Destra n. 1700, all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di **Savignano sul Rubicone (FC) – Via Rubicone Destra n. 1700**, nel rispetto delle condizioni riportate negli **Allegati A, B, C e C1** alla presente determinazione;
- 2) **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B**, l'**Allegato C** e l'**Allegato C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali della stessa**;
- 3) **di dare atto** che la presente determinazione, **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:
 - a) autorizzazione alla gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di competenza comunale, ai sensi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di efficacia del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1991/2003, deve essere adeguata nell'importo e aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. In particolare:
- a) il nuovo importo della garanzia finanziaria da prestare a favore della Provincia di Forlì-Cesena, è pari a € **649.632,00**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la ditta potrà provvedere ad adeguare la garanzia finanziaria esistente ovvero potrà prestarne una nuova in sostituzione di quella attualmente depositata; qualora fosse presentata una nuova garanzia finanziaria in sostituzione di quella attualmente prestata, quest'ultima potrà essere svincolata decorsi 2 anni dall'accettazione della nuova polizza;
 - d) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. **In ogni caso l'efficacia del presente atto è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Provincia dell'aggiornamento della garanzia finanziaria prestata;**
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Provincia di Forlì-Cesena, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 5) **di stabilire** che deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione ambientale del sistema di gestione dell'impianto in oggetto alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- 6) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la validità del presente provvedimento e degli **Allegati A, B, C e C1** è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **31 agosto 2025**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 7) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.** dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
- 8) **di dare atto** che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) **di dare atto** che la presente determinazione, a decorrere dalla data di accettazione della garanzia

finanziaria di cui al punto 4), **revoca** i seguenti atti rilasciati alla ditta **IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE – Soc. Coop. a r.l.**, avente sede legale e impianto in **Comune di Savignano sul Rubicone – Via Rubicone Destra n. 1700**:

- Deliberazione di G.P. n. 219/84735 del 04.06.2013, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente alla gestione rifiuti;
 - Iscrizione n. 507 del 22.02.2013, prot. n. 34138/13 e variazione del 25.06.2013, prot. n. 97888/13, al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
 - Autorizzazione n. 45 del 01.02.2013, prot. n. 11874/13, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente alle emissioni in atmosfera;
- 10) **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 11) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 12) **di fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 1074 del 30.07.2012;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 13) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
- 14) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta in oggetto, alla Sezione Provinciale di Arpa – Distretto di Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Savignano sul Rubicone, ad ATERSIR, a HERA S.p.A., al Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Cesena e all'Ufficio Emissioni in atmosfera – Reti energia.

Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.

Firma
TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
MORDENTI TAMARA

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Savignano sul Rubicone (FC) – Via Rubicone Destra, 1700**, alle seguenti prescrizioni:

- 1) i rifiuti in ingresso al suddetto impianto, le operazioni di recupero e di smaltimento, nonché i quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<i>CER</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</i>
A	020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 150101 imballaggi di carta e cartone 150102 imballaggi di plastica 150103 imballaggi in legno 150106 imballaggi in materiali misti 150109 imballaggi in materia tessile 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 170201 legno 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 190203 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 200101 carta e cartone 200134 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 200303 residui della pulizia stradale 200307 rifiuti ingombranti	D15	1.000 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A e B)	7.833 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A, B e C)
B	010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 020103 scarti di tessuti vegetali 030101 scarti di corteccia e sughero 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 040108 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 040221 rifiuti da fibre tessili grezze 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 090110 macchine fotografiche monouso senza batterie 100906 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905 100908 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	R13		

	<p>101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro</p> <p>120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi</p> <p>120102 polveri e particolato di materiali ferrosi</p> <p>120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi</p> <p>120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi</p> <p>150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202</p> <p>160103 pneumatici fuori uso</p> <p>160117 metalli ferrosi</p> <p>160118 metalli non ferrosi</p> <p>160120 vetro</p> <p>160122 componenti non specificati altrimenti</p> <p>160605 altre batterie e accumulatori</p> <p>170101 cemento</p> <p>170102 mattoni</p> <p>170103 mattonelle e ceramiche</p> <p>170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106</p> <p>170201 legno</p> <p>170202 vetro</p> <p>170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301</p> <p>170401 rame, bronzo, ottone</p> <p>170402 alluminio</p> <p>170403 piombo</p> <p>170404 zinco</p> <p>170405 ferro e acciaio</p> <p>170406 stagno</p> <p>170407 metalli misti</p> <p>170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503</p> <p>170506 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce alla voce 170505</p> <p>170802 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801</p> <p>190203 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi</p> <p>191202 metalli ferrosi</p> <p>191203 metalli non ferrosi</p> <p>191204 plastica e gomma</p> <p>191205 vetro</p> <p>191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206</p> <p>200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense</p> <p>200110 abbigliamento</p> <p>200111 prodotti tessili</p> <p>200134 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133</p> <p>200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135</p> <p>200201 rifiuti biodegradabili</p> <p>200203 altri rifiuti non biodegradabili</p>			
C	<p>160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212</p> <p>200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</p> <p>200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi</p>	R13-D15	2,5 t	
D	<p>040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</p> <p>150102 imballaggi di plastica</p> <p>150104 imballaggi metallici</p> <p>150106 imballaggi in materiali misti</p>	R13-R12	---	22.000 t

	150107 imballaggi di vetro 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 191208 prodotti tessili 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 200102 vetro 200139 plastica 200140 metalli 200301 rifiuti urbani non differenziati			
E	020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 070213 rifiuti plastici 120105 limatura e trucioli di materiali plastici 150101 imballaggi di carta e cartone 150102 imballaggi di plastica 150103 imballaggi in legno 150105 imballaggi compositi 150106 imballaggi in materiali misti 160119 plastica 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305 170203 plastica 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 191201 carta e cartone 191204 plastica e gomma 200101 carta e cartone 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 200139 plastica 200302 rifiuti dei mercati 200307 rifiuti ingombranti	R13-R3	---	54.060 t

- 2) l'operazione di messa in riserva R13 può ricomprendere anche le attività di selezione e cernita, qualora compatibili con le caratteristiche dei rifiuti stessi;
- 3) il quantitativo di rifiuti speciali **non pericolosi** di cui alla **riga A** conferibili giornalmente all'impianto non può superare la soglia individuata al punto B.2.54 dell'Allegato B.2 alla L.R. 9/99 e s.m.i., pari a 40 tonnellate/giorno;
- 4) l'impianto di macinazione e il relativo impianto di abbattimento delle polveri ad ogni cambio della tipologia di materiali lavorati (plastiche - cavi elettrici) dovrà essere completamente pulito da eventuali residui provenienti dalle precedenti lavorazioni al fine di evitare contaminazioni fra rifiuti con caratteristiche diverse;
- 5) il rifiuto prodotto dall'impianto di abbattimento delle polveri posto sull'impianto di macinazione della plastica e dei cavi elettrici deve essere mantenuto separato a seconda delle due tipologie di materiali lavorati. Detto rifiuto dovrà essere stoccato separatamente e provvisto di idonea etichettatura con indicato il codice CER appropriato a cui dovrà essere affiancata l'indicazione del relativo processo produttivo di provenienza, quale ad esempio:
 - rifiuto codice CER XXXXXX da macinazione cavi elettrici – Rifiuto codice CER XXXXXX da macinazione plastiche;
- 6) la ditta, come previsto dalla normativa vigente, al rifiuto proveniente dall'impianto di abbattimento delle polveri dell'impianto di macinazione della plastica e dei cavi elettrici dovrà attribuire il codice CER adeguato, supportato da adeguati accertamenti analitici qualora gli venga attribuito il codice CER 191212 specularmente non pericoloso. In particolare si evidenzia che a seguito di diversi

accertamenti analitici effettuati da Arpa, detto rifiuto quando proveniente dalla macinazione dei cavi elettrici, è risultato sempre con concentrazioni di piombo superiori allo 0,5% soglia oltre il quale il rifiuto viene classificato pericoloso;

- 7) per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici “CER a Specchio”, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto secondo la normativa vigente;
- 8) in relazione all'attività di produzione tramite estrusione di profilati plastici con l'utilizzo di MPS prodotte internamente, potranno essere utilizzati unicamente scarti provenienti dalla produzione industriale privi di ftalati;
- 9) i materiali provenienti dai rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R3 dovranno soddisfare i requisiti previsti dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle normative tecniche specifiche vigenti (UNI EN specifiche, ecc.) indicate dalla ditta nella colonna “accertamenti analitici e tecnici” della tabella presentata con nota prot. 37374 del 17.04.2015, e conservata agli atti. Le norme tecniche e tutta la documentazione attestante la conformità alle norme tecniche specifiche quali gli accertamenti tecnici e analitici effettuati sui singoli lotti per l'ottenimento di materie prime secondarie dovranno essere conservate in azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
- 10) i rifiuti con codice CER 160103 (pneumatici), al fine di evitare problematiche di tipo igienico sanitario devono essere stoccati al coperto o all'interno di adeguati contenitori provvisti di coperture dagli agenti atmosferici;
- 11) i rifiuti non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
- 12) il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 “messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita, selezione, frantumazione, riduzione volumetrica;
- 13) tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti (sia quelli ritirati che quelli prodotti), sia pericolosi che non pericolosi, dovranno essere dotati di etichette/cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, che segnali la natura e la pericolosità dei rifiuti contenuti. In particolare detta segnaletica dovrà riportare le caratteristiche identificative del rifiuto: codice CER, descrizione, stato fisico, eventuali classi di pericolosità. Qualora la messa in riserva e/o il deposito preliminare non avvenga all'interno di contenitori, l'area/zona di stoccaggio dovrà essere chiaramente identificata con apposita segnaletica così come sopra indicato;
- 14) tutte le aree/zone o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio delle MPS dovranno essere dotati di segnaletica che identifichi in modo univoco detti materiali e richiami la/e norma/e tecnica di riferimento e il lotto di appartenenza;
- 15) l'attività artigianale di estrusione delle materie plastiche presente all'interno del sito di trattamento dei rifiuti deve essere svolta, sia come stoccaggio delle materie prime utilizzate che come stoccaggio dei prodotti finiti esclusivamente all'interno del locale identificato nella planimetria autorizzata e adiacente al locale denominato “area 1-A”. E' vietata qualsiasi promiscuità fra le due attività;
- 16) tutti i rifiuti che possono, per loro natura, produrre percolati dovranno essere ritirati e stoccati in container/contenitori a tenuta stagna, protetti dagli agenti atmosferici e stoccati nelle piazzole impermeabilizzate indicate nelle planimetrie di lay-out autorizzate;
- 17) i rifiuti RAEE pericolosi con codice CER 160213*, 200123* e 200136* devono essere separati fisicamente dai rifiuti RAEE non pericolosi. Pertanto dovrà essere interposta fra le due aree di stoccaggio (area 5 B - RAEE pericolosi e area 5 A - RAEE non pericolosi) una barriera, anche di tipo mobile, che mantenga fisicamente separate le due tipologie di rifiuti;
- 18) tutti i rifiuti polverulenti devono essere stoccati in contenitori (container, big bag, ecc.) chiusi, in grado di impedire la diffusione delle polveri nell'ambiente, protetti dagli agenti atmosferici e stoccati nelle piazzole impermeabilizzate indicate nelle planimetrie di lay-out autorizzate;

- 19) i rifiuti RAEE pericolosi con codice CER 160213*, 200123* e 200136* che a seconda delle caratteristiche del rifiuto possono essere destinati sia ad operazioni di smaltimento D15 che ad operazioni di recupero R13 devono essere mantenuti separati fra di loro e contraddistinti con apposita segnaletica;
- 20) i rifiuti con il medesimo codice CER, che a seconda delle caratteristiche del rifiuto possono essere destinati sia ad operazioni di smaltimento D15 che ad operazioni di recupero R13/R3, devono essere mantenuti separati fra di loro e contraddistinti con apposita segnaletica;
- 21) i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero (R12 e R3) del rifiuto in ingresso devono essere stoccati in aree/contenitori dedicate segnalate da idonee etichette/cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, che indichi la natura e la pericolosità dei rifiuti contenuti. In particolare detta segnaletica dovrà riportare le caratteristiche identificative del rifiuto: codice CER, descrizione, stato fisico, eventuali classi di pericolosità;
- 22) la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;
- 23) la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
- 24) la ditta dovrà verificare l'integrità delle strutture e delle pavimentazioni, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza, i requisiti ottimali di esercizio;
- 25) la gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel "Manuale Operativo Gestione Rifiuti Integrata ai sensi del D.Lgs. 152/2006", Rev. 05 del 16.04.2015 (elaborato n. 3 della premessa narrativa) e nel rispetto della suddivisione dell'impianto negli specifici settori, così come individuati nella planimetria generale con settori di lavorazione "Tavola unica – Elaborato planimetrico" (elaborato n. 7 della premessa narrativa), nonché nella planimetria denominata "Tavola U – Area 1-A" (elaborato n. 4 della premessa narrativa) e nella planimetria denominata "Deposito RAEE Area 5" (elaborato n. 5 della premessa narrativa);
- 26) tutti i rifiuti gestiti sui piazzali esterni o all'interno dei capannoni, che a seguito delle lavorazioni a cui vengono sottoposti, quali movimentazione, stoccaggi in cumuli, cernita, ecc. possono produrre polveri diffuse devono essere mantenuti umidificati mediante un idoneo impianto di nebulizzazione;
- 27) in prossimità dell'area di stoccaggio delle batterie dovrà essere presente idoneo materiale neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di perdite accidentali;
- 28) l'attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i. e nel rispetto del D.Lgs. 49/14 e s.m.i., per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
- 29) alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del sito. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte Quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A) PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 45 del 01.02.2013, prot. n. 11874/13, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le emissioni convogliate E1 “sistema filtraggio sgusciatura cavi elettrici e macinazione cassette in plastica” ed E2 “macchine costruzione tubi in pvc”. Con l'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta conferma le caratteristiche autorizzate della emissione E1 mentre per l'emissione E2 chiede di poter utilizzare, in entrata agli estrusori, oltre al PVC vergine anche le MPS.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 21.05.2015, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, tenuto conto di quanto stabilito nella precedente seduta del 26.02.2015, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione N. 1 – si confermano i valori limite e le prescrizioni contenute nella autorizzazione n. 45 del 01.02.2013, prot. n. 11874/13.

Emissione N. 2 – si conferma il valore limite contenuto nella autorizzazione n. 45 del 01.02.2013, prot. n. 11874/13, pari a 5 mg/Nmc per il parametro “Cloruro di vinile”, e si prescrive quanto di seguito indicato:

- dovranno essere utilizzate esclusivamente materie prime e MPS prive di ftalati;
- le MPS utilizzabili dovranno essere esclusivamente quelle prodotte internamente, derivanti da scarti della produzione industriale e non dalla raccolta stradale.

Emissioni diffuse – Tutti i rifiuti gestiti sui piazzali esterni, che a seguito delle lavorazioni a cui vengono sottoposti, quali movimentazione, stoccaggi in cumuli, cernita, ecc. possono produrre polveri diffuse devono essere mantenuti umidificati mediante una idonea nebulizzazione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 21.05.2015 ha espresso parere favorevole rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, che sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 27.11.2014, del 26.02.2015 e del 21.05.2015, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 45 del 01.02.2013, prot. n. 11874/13, e dalla documentazione, conservata agli atti, allegata alla domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 14.10.2014, prot. n. 96122/14 e prot. n. 96130/14, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) tutti i rifiuti gestiti sui piazzali esterni, che a seguito delle lavorazioni a cui vengono sottoposti, quali movimentazione, stoccaggi in cumuli, cernita, ecc. possono produrre polveri diffuse devono essere mantenuti umidificati mediante una idonea nebulizzazione.
2. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – SISTEMA FILTRAGGIO SGUSCIATURA CAVI ELETTRICI E MACINAZIONE CASSETTE IN PLASTICA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	18 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	4,5 mg/Nmc
di cui:	
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,18 mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – MACCHINE COSTRUZIONE TUBI IN PVC

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
-------------------	---	--------

- Relativamente alla **emissione N. 2** la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - dovranno essere utilizzate esclusivamente materie prime e MPS prive di ftalati;
 - le MPS utilizzabili dovranno essere esclusivamente quelle prodotte internamente, derivanti da scarti della produzione industriale e non dalla raccolta stradale.
- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento prot. n. 88788 del 02.09.2011 redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera", disponibile alla sezione "modulistica" dell'Ufficio Emissioni in Atmosfera – Reti Energia nella pagina "Ambiente" del sito web della Provincia (www.provincia.fc.it). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento di Arpa sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento di Arpa sopracitato.
- I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni N. 1 e N. 2** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
- Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

LL.PP. - Servizi Manutentivi, Pianificazione Territoriale e Ambiente

Prot. 19478/2015

Oggetto:


Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura.

Titolare:

IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. a r.l.

Via Rubicone Destra, 1700

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)



Visto:

- ✓ la domanda prot. 25179 del 15/10/2014, prodotta dall'interessato, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in questo Comune in via Rubicone Destra n. 1700;
 - ✓ il parere favorevole HERA SPA, prot. 90599 del 03/08/2015 allegato in copia alla presente;
 - ✓ il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature;
 - ✓ la L. 319/76 e s.m.i.;
 - ✓ il D.Lgs. 152/06;
 - ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;
 - ✓ visto il decreto sindacale di nomina del Responsabile di Settore prot. 31482 del 30/12/2014;
- tutto ciò premesso, in data odierna,

SI AUTORIZZA

la Ditta IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. a r.l., P.IVA-C.F. 021204060403, con sede in via Rubicone Destra, 1700 – Savignano sul Rubicone (FC), ad allacciare in fognatura, in esecuzione al progetto allegato alla domanda prot. 25179/2014, gli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo del fabbricato ubicato in questo Comune in via Rubicone Destra n. 1700.

È FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del regolamento per le fognature che qui si intendono tutte richiamate;
- b) di dare fedele esecuzione al progetto della fognatura interna, così come è stato approvato;
- c) di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- d) di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
- e) di osservare le prescrizioni, tutte, contenute nel parere HERA SPA, prot. 90599/2015, allegato in copia alla presente.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali e comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la richiesta di revoca, della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e/o delle prescrizioni fatte, all'autorità competente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Savignano sul Rubicone, lì 07/09/2015



LL.PP. Servizi Manutentivi
Pianificazione Territoriale e Ambiente
Il Responsabile
Arch. Elena De Cecco

Elena De Cecco

in data _____ il sottoscritto _____ ritira la presente autorizzazione e dichiara di aver preso visione delle condizioni e prescrizioni, impegnandosi a rispettarle.

Firma



Sede legale: Viale Carlo Bert Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di SAVIGNANO SUL RUBICONE
P.zza Borghesi, 9
47039 Savignano sul rubicone (FC)
savignano@cert.provincia.fc.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
Provincia di Forlì - Cesena
P.zza G.B. Morgagni, 9
47121 FORLÌ FC
provfc@cert.provincia.fc.it

Originale PEC

Modena, li 03/08/2015
GS/cp prot.gen. n. 90599

OGGETTO: **Parere per autorizzazione allo scarico di Acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura:**
▪ Riferimento pratica n° 132/2015 Richiesta di parere Prot. Hera 12868 del 03/02/2015;

▪ Responsabile dello scarico	Il Solco Coop. sociale S.c.a.r.l.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA RUBICONE DESTRA, 1700 - SAVIGNANO SUL RUBICONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	RACCOLTA, SELEZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI RECUPERABILI E NON.
▪ Potenzialità dell'insediamento	4000 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Diretto a depuratore
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatore/disoleatore
▪ Impianto finale di trattamento	Bastia, Via Rubicone Dx, Savignano sul Rubicone

Vista la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti.

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 20.04.2015.

Considerato che le analisi delle acque reflue evidenziano il rispetto dei limiti ammessi dalla normativa vigente, per tutti i parametri analizzati.

Si emette per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi, caditoie interne agli edifici, dilavamento platee di stoccaggio materiali inerti e acque di prima pioggia.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
dissabbiatore, disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali, dilavamento e prima pioggia)
misuratore di portata elettromagnetico con registratore videografico (sulla linea di scarico

delle acque reflue industriali, dilavamento e prime piogge) approvato e piombato da HERA; **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali, dilavamento e prime piogge) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

- 4) **Qualora ci siano almeno due superamenti consecutivi dei limiti allo scarico, potrà essere richiesto l'adeguamento dell'impianto di pretrattamento, il cui progetto dovrà essere presentato sotto forma di modifica dell'autorizzazione, ai fini della sua approvazione, entro sei mesi dalla richiesta.**
- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) La portata complessiva di immissione dello scarico nel ricettore non dovrà eccedere il valore di **5 l/sec**. La ditta dovrà garantire il rispetto di tale portata anche in caso di simultaneo funzionamento delle pompe di rilancio delle acque reflue domestiche.
- 7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura a galleggiante, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove.
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 16) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera.
- 17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria deve essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, come previsto all'Art. 48 punto 4 Regolamento SII.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

TECNICI ASSOCIATI
 Via della Repubblica, 120
 47024 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
 Tel. 054/202080 Fax. 054/202040 E-mail: tecniprogetti2004@libero.it
 Partita IVA 0164660472

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
 Provincia di Forlì-Cesena


RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO RELATIVO AD UN COMPLESSO PRODUTTIVO AD USO SELEZIONE ED IMBALLAGGIO DI RIFIUTI RECUPERABILI E NON, SITO IN VIA RUBICONE DESTRA N°1700.

proprietà:
IL SOLCO
 cooperativa sociale a responsabilità limitata
 con sede in Savignano sul Rubicone
 Via Rubicone Destra n°1700
 codice fiscale 02120480463

la proprietà _____ il terreno _____

Tavola Urbana _____ AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO _____



ALLEGATO C1 - ELENCO OPERE DA REALIZZARE PER IL COLLETTORIO A RECLAMAZIONE
 QUESTO DISEGNO È DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DEGLI AGENZIARI ASSOCIATI IL QUALE NE VIETA LA RIPRODUZIONE
 A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE



autorizzazione allo scarico 2015

LEGENDA

- linee acque bianche
- linee acque nere
- espulsione a tetto
- linee acque di prima pioggia
- linee scarichi industriali
- pozzetto caditoia acque bianche
- pozzetto ngragiatore
- pozzetto lipazione con tappo a vite
- pozzetto sifonatore
- pozzetto pluviale
- pozzetto di sollevamento reflui
- vasca imhoff
- pozzetto dissabbiatore esistente
- pozzetto disoleccatore esistente
- vasca con sistema a chiusura automatica e kit allarme audio-visivo
- bacino di laminazione acque bianche





Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Impianti

TRASMESSO VIA PEC

Fascicolo n. 2014/09.09.03/27
TM/ce

Forlì, 04 novembre 2015

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Ditta **IL SOLCO Soc. Coop. a r.l.**. Modifica dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Savignano sul Rubicone - Via Rubicone Destra n. 1700.

Accettazione garanzia finanziaria

Spett.le **IL SOLCO Soc. Coop. a r.l.**
ilsolco@postalegale.org

Con la presente si comunica che la **polizza fideiussoria prot. n. 1568 del 26.10.2015**, emessa da **ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO** e pervenuta in data 02.11.2015, prot. n. 93986/15, inerente la prestazione della garanzia finanziaria per l'esercizio dell'attività di cui all'oggetto, è conforme a quanto stabilito al punto 4 della Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/2015.

La presente nota va conservata in allegato al citato atto di autorizzazione per comprovare l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

La Responsabile della P.O. Procedimenti Unici
(Dr.ssa Tamara Mordenti)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

U:\Ambiente\Impianti\ART. 208\ALTRI IMPIANTINI Solco_Savignano\6-Modifica 2014\Accettazione Garanzia Finanziaria.odt

1



Responsabile: Dr.ssa Tamara Mordenti
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714243 fax 0543/447243
e-mail: tamara.mordenti@provincia.fc.it
P.e.c.: provfc@cert.provincia.fc.it
sito web: www.provincia.fc.it



Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Impianti

TRASMESSO VIA PEC

Fascicolo n. 2014/09.09.03/27

fl/fl

Forlì, 6 ottobre 2015

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Ditta **IL SOLCO Soc. Coop. a r.l.**. Modifica dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Savignano sul Rubicone - Via Rubicone Destra n. 1700. **Trasmissione determina.**

Spett.le **IL SOLCO Soc. Coop. a r.l.**

ilsolco@postalegale.org

e, p.c.

Alla Sezione Prov.le di ARPA - Distretto di Cesena

aofc@cert.arpa.emr.it

AUSL della Romagna – DSP di Cesena

sanita.pubblica@pec.ausl-cesena.emr.it

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

savignano@cert.provincia.fc.it

HERA S.p.A.

heraspasotforlicesena@pec.gruppohera.it

c.a. Cristina Proli

Ad ATERSIR

dgatersir@pec.atersir.emr.it

Al Servizio Tecnico di Bacino Romagna

stbro@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ufficio Emissioni in Atmosfera Reti Energia - Sede

In allegato alla presente si trasmette copia conforme digitale della **Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15**, corredata dei suoi allegati, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione relativa all'impianto della ditta **IL SOLCO Soc. Coop. a r.l.** sito in Comune di **Savignano sul Rubicone - Via Rubicone Destra n. 1700**.

Si evidenzia che, trattandosi di documento firmato digitalmente, codesta ditta dovrà conservare il file con estensione .pdf.p7m per tutto il corso di validità della autorizzazione, in quanto costituisce il documento "originale" valido legalmente.

Eventuali copie stampate dai files pdf.p7m dovranno essere corredate dal Certificato di Firma Digitale stampabile come indicato nell'allegato file PEC_istruzioni_firma_atti.pdf. Si precisa che, in ogni caso, tali copie non costituiscono una copia conforme dell'originale.

La presente nota va conservata in allegato al citato atto di autorizzazione per comprovare l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

La Responsabile del procedimento

(Dr.ssa Luana Francisconi)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

d:\inetpub\wwwroot\ulisse\iride\tmp\3672493.odt

1



Responsabile: Dr.ssa Tamara Mordenti
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714243 fax 0543/447243
e-mail: tamara.mordenti@provincia.fc.it
p.e.c.: provfc@cert.provincia.fc.it
sito web: www.provincia.fc.it